



# COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 92 Reg. Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Concessione di un ulteriore contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero 2022/2023.

L'anno Duemilaventitre il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	No
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	No
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 2	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

### IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 92 del 13/06/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag.1

**OGGETTO:** Concessione di un ulteriore contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero 2022/2023.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'Associazione Culturale Arkè organizza da tempo sul territorio di Zevio l'Università del Tempo Libero, con finalità di promozione e valorizzazione della cultura, dell'integrazione e della socialità, secondo i principi di democraticità, partecipazione e solidarietà sociale, nel pieno rispetto degli articoli 9 e 118 della Costituzione;

**Dato atto** che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini la diffusione del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, il tutto creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

**Ritenuto** che l'associazionismo è volto alla diffusione del bene comune, allo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune deve favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti nell'art. 3 e 118 della costituzione;

**Considerata** meritevole di approvazione la proposta, con allegato il programma, presentata in data 12.09.2022 con nota prot. n. 18634 dall'Associazione Culturale Arkè, P.I. 03694490230, con sede in Via Fratelli Stevani n. 63 – Zevio (VR), per l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo Libero annualità 2022/2023, con la quale l'associazione stessa ha chiesto a questo Ente un contributo economico per l'iniziativa, a fronte di una spesa complessiva di € 10.475,00,00 e un disavanzo preventivato di € 9.000,00 come risulta da bilancio preventivo, allegato alla richiesta stessa;

**Dato atto che** con deliberazione n. 189 del 24.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *Contributo all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero 2022/2023* l'Ente ha disposto di sostenere l'Associazione Culturale Arkè, P.I. 03694490230, con sede in Zevio, Via Fratelli Stevani n. 63, con un contributo economico di € 5.000,00 a titolo di quota parte della spesa (periodo 24.10.2022- 31.12.2022) per l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo Libero 2022-2023;

**Richiamata** la Determinazione n 654 del 02.12.2022 con la quale è stata impegnata a favore dell'Associazione Culturale Arkè la somma di € 5.000,00 a titolo di anticipo per le spese sostenute e da sostenere per l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo Libero 2022-2023;

**Dato atto che**, con la citata deliberazione n. 189 del 24.11.2022, la Giunta comunale ha altresì rinviato all'annualità 2023 l'eventuale concessione di un ulteriore contributo economico a favore dell'Associazione Culturale Arkè a copertura totale o parziale del disavanzo preventivato in fase di richiesta del contributo e da verificare in sede di consuntivo;

**Richiamata** la nota presentata dall'Associazione Culturale Arkè ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10775 del 22.05.2023, la quale con riferimento l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo Libero 2022-2023 ha trasmesso richiesta di copertura da parte dell'Ente del disavanzo, nonché il bilancio consuntivo dell'iniziativa da cui si ricavano, a fronte della spesa complessiva di € 10.333,29, le seguenti entrate:

€ 1.075,00 Sponsor;

€ 5.000,00 contributo Comune di Zevio già assegnato;

€ 4.258,29 disavanzo;

**Ritenuta** la domanda presentata dall'Associazione Culturale Arkè conforme a quanto richiesto dall'articolo 3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, e appurato che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta all'albo delle Associazioni (art 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

Delibera di GIUNTA nr. 92 del 13/06/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

**Richiamato** l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

**Richiamati:**

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

**Richiamata** la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

**Richiamato** il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale";

**Visti** i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;

- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;

- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;

- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

**Considerato** che la scelta di sostenere l'attività dell'Associazione Culturale Arkè si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

Delibera di GIUNTA nr. 92 del 13/06/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

**Evidenziato** come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di interesse generale dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

**Preso atto** che, alla luce del richiamato regolamento comunale per la concessione di contributi, la definizione dell'entità del contributo viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

**Preso atto** del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n. 137 del 16.03.2011;

**Dato atto** che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

**Richiamate**, quanto agli aspetti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio 2023-2025;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023-2025;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025 con l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio dell'Ente;

**Visto** l'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213";

**Ritenuto** opportuno, alla luce di quanto sopra, concedere all'Associazione Culturale Arkè, P.I. 03694490230, con sede in Zevio, Via Fratelli Stevani n. 63 un contributo economico di € 4.258,00 a totale copertura delle spese documentate relative all'organizzazione alla gestione dell'Università del Tempo Libero 2022-2023;

**Preso atto** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b), decreto legge n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

#### DELIBERA

*Per le motivazioni esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:*

**1. Di concedere** all'Associazione Culturale Arkè con sede in Via Fratelli Stevani n. 63 – Zevio (VR) P.I. 03694490230, un contributo economico di € 4.258,00 a copertura delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo Libero 2022-2023, dando atto che l'intero importo sarà corrisposto ad approvazione dell'impegno di spesa nei tempi previsti dalle disposizioni comunali;

**2. Di dare atto** che la spesa troverà imputazione al cap. di PEG n. 1788.00.03 denominato "Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. Teatri, Attiv. Culturali e Serv. diversi " del bilancio Finanziario di previsione 2023/2024/20225, annualità 2023.

**3. Di dare atto** che le spese che discendono dal presente provvedimento non costituiscono forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente.

**4. Di dare atto** che il contributo di cui trattasi è erogato ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e che lo stesso, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assume la natura di corrispettivo.

**5. Di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'articolo 125 Delibera di GIUNTA nr. 92 del 13/06/2023 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**6. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all'Associazione di cui sopra il rientro della spesa sostenuta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Concessione di un ulteriore contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero 2022/2023.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 09/06/2023

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO  
LIBERO  
LORENA.TOSI**

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Concessione di un ulteriore contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero 2022/2023.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 12/06/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA  
Dott.ssa ELEONORA VOTANO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*





**COMUNE DI ZEVIO**  
**Provincia di Verona**

**Deliberazione di Giunta Comunale n. 000092 del 13/06/2023**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 14/06/2023 al 29/06/2023.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO